

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAVS

Persone assicurate	Assicurazione obbligatoria sostanzialmente per persone con domicilio o attività lucrativa in Svizzera nonché per persone distaccate all'estero (per un determinato periodo di tempo). È possibile stipulare un'assicurazione volontaria per svizzeri residenti all'estero in Paesi extra UE.	
Obbligo contributivo	con salario	dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età
	senza salario	dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età
	Uomini	fino al 65° anno d'età (fine del mese di nascita, al più tardi fino alla cessazione dell'attività lucrativa)
	Donne	fino al 64° anno d'età (fine del mese di nascita, al più tardi fino alla cessazione dell'attività lucrativa)
	Sono soggette a contribuzione anche le indennità giornaliere di IPG, AD, AI e AM.	
Contributi	4,35 % dipendente / 4,35 % datore di lavoro, unitamente ad AI e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % Lavoratrici e lavoratori autonomi: totale 10 % di trattenute AVS/AI/IPG a partire da CHF 58 800.– Tavola scalare dei contributi per i redditi da lavoro più bassi (da CHF 9 800.– fino a CHF 58 799.–), min. CHF 514.– all'anno. Persone che non esercitano un'attività lucrativa: Importo minimo CHF 514.– all'anno (patrimonio base e reddito sostitutivo capitalizzato) Importo massimo CHF 25 700.– all'anno Franchigia per beneficiari di rendite CHF 1 400.– al mese per datore di lavoro Esenzione AVS: reddito basso fino a CHF 2 300.– all'anno per datore di lavoro (Eccezione: collaboratrici e collaboratori domestici nonché artiste e artisti sono soggetti ai contributi AVS senza limite di esenzione AVS) In caso di guadagno fino a CHF 750.– all'anno, le persone con età inferiore ai 25 anni non sono soggette ai contributi AVS nell'economia domestica di tipo privato. Spese amministrative fino a max. 5 % dei contributi AVS/AI/IPG (a seconda della cassa di compensazione)	
Rendite di vecchiaia	Rendita massima	CHF 2 450.– al mese
	Rendita minima	CHF 1 225.– al mese
	Uomini	a partire dal 65° anno d'età (primo giorno del mese successivo)
	Donne	a partire dal 64° anno d'età (primo giorno del mese successivo)
	Prelievo anticipato	1 o 2 anni prima dell'età pensionabile ordinaria (riduzione della rendita pari al 6,8 % all'anno)
	Proroga	max. 5 anni (rendite maggiori dal 5,2 % fino a max. 31,5 %)
	Coniugi	somma massima di entrambe le rendite CHF 3 675.– (tetto massimo: 150 % della rendita massima)
	Rendite per figli	40 % della rendita di vecchiaia
Rendite per superstiti	Rendite per vedove	80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)
	Rendite per vedovi	80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)
	Rendite per orfani	40 % della rendita di vecchiaia (fino al 18° risp. 25° anno d'età)
Accrediti per compiti educativi	Nel caso di coppie coniugate vengono accreditati per metà al conto personale. Per ciascun anno educativo CHF 44 100.– fino all'anno in cui il figlio più giovane compie 16 anni.	
Assegno per grandi invalidi (a casa)	Grado leggero	CHF 245.– al mese
	Grado medio	CHF 613.– al mese
	Grado elevato	CHF 980.– al mese
Ausili	Ad esempio apparecchi acustici, protesi alla gamba ecc. (prestazioni in natura)	

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» AD / LADI

Persone assicurate	Sostanzialmente lavoratrici e lavoratori in Svizzera.	
Contributi	1,1 % dipendente / 1,1 % datore di lavoro, totale 2,2 % fino a un salario annuo di CHF 148 200.–	
Prestazioni	Requisiti: tra le altre cose periodo di contribuzione e idoneità al collocamento assolti oppure la persona è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione 70 % del guadagno assicurato, max. CHF 148 200.– all'anno 80 % se l'indennità giornaliera complessiva è inferiore a CHF 140.–, in caso di obbligo di mantenimento nei confronti di figli o di riscossione di una rendita d'invalidità (almeno 40 % del relativo grado AI) Le indennità giornaliere sono soggette all'AVS/AI/IPG nonché ai contributi di rischio LPP e al premio INP della LAINF. Durata: Esenti da contributi max. 90 giorni Persone assicurate max. 1–1½ anni (in base periodo di contribuzione) a partire da 55 anni 2 anni di indennità giornaliera (a partire da 22 mesi contributivi) Indennità aggiuntive fino a max. CHF 12 350.– al mese: Indennità in caso di lavoro ridotto 80 % Indennità per intemperie 80 % Indennità per insolvenza 100 % (max. 4 mesi)	

» LPP (cassa pensioni)

Persone assicurate	Lavoratrici e lavoratori dipendenti: a partire dal 18° anno d'età e soglia d'ingresso di CHF 22 050.– Lavoratrici e lavoratori autonomi: copertura assicurativa volontaria Copertura successiva: 1 mese
Salario coordinato (denominato anche salario assicurato)	Salario massimo assicurabile LPP CHF 88 200.– Deduzione di coordinamento CHF 25 725.– Guadagno massimo assicurato CHF 62 475.– Guadagno minimo assicurato CHF 3 675.–
Contributi	Accrediti di vecchiaia gradualmente differenziati in base all'età (7 % / 10 % / 15 % / 18 % del salario coordinato) più contributi di rischio per morte e invalidità, contributo ai costi e contributo al fondo di garanzia
Rendite di vecchiaia	Le rendite di vecchiaia vengono calcolate in base all'aliquota di conversione attuale del capitale di vecchiaia / uomini 6,8 %, donne 6,8 % / età pensionabile come nel caso di AVS / rendite per i figli 20 % delle rendite di vecchiaia fino al compimento del 18° risp. 25° anno d'età
Rendite d'invalidità	A partire dal grado IV del 40 %: conformemente all'attuale aliquota di conversione e al capitale di vecchiaia ipoteticamente previsto, senza interessi
Rendite per superstiti	Rendita per coniuge: 60 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso
Interessi	Il tasso d'interesse LPP ammonta all'1 %.
Regolamento	I Regolamenti prevedono spesso prestazioni che vanno oltre il regime obbligatorio LPP.
Forme	Primato delle prestazioni, primato dei contributi o primato misto
Pilastro 3a	Le lavoratrici e i lavoratori con un 2° pilastro hanno un importo deducibile nel 3° pilastro (3a) di CHF 7 056.–. Le lavoratrici e i lavoratori non legati a un istituto di previdenza hanno una deduzione (3a) del 20 % del reddito lavorativo, max. CHF 35 280.–.

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LIPG

Persone assicurate	Persone che prestano servizio militare o servizio civile, madri e padri che esercitano un'attività lucrativa, corsi cantonali per monitorici e monitori G+S nonché corsi per giovani tiratori.
Obbligo contributivo	Uguale a quello AVS
Contributi	0,25 % dipendente / 0,25 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e AI, totale ciascuno/a 5,30 % / altri aspetti come nel caso di AVS
Indennità giornaliera (vale solo per IPG)	80 % indennità di base del salario assicurato, max. CHF 220.–, min. CHF 69.–, più assegni per i figli CHF 22.– per ogni figlio, limite indennità di base e assegni per i figli CHF 275.–, inoltre assegni aziendali e di custodia (CHF 75.– per ogni caso)
Indennità giornaliera di maternità, congedo di paternità e congedo di adozione	80 % indennità di maternità fino a un salario di CHF 8 250.– al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.– (80 %) / Il diritto sussiste se la persona ha una copertura assicurativa AVS nel corso dei 9 mesi immediatamente precedenti alla nascita e ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante tale periodo / Il diritto decorre dal giorno del parto e termina dopo 14 settimane risp. 98 giorni. Indennità di paternità dell'80 % fino a un salario di CHF 8 250.– al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.– (80 %). Di diritto: 2 settimane risp. 14 giorni che possono essere utilizzati tutti insieme o singolarmente. Il diritto spetta come nel caso dell'indennità di maternità. A partire dal 1° gennaio 2023 congedo di adozione aggiuntivo di 14 giorni con un'indennità giornaliera analogamente all'indennità di maternità.
Congedo di assistenza	Per l'assistenza a bambini gravemente menomati viene corrisposta un'indennità giornaliera simile all'indennità di maternità o di paternità per max. 14 settimane in un lasso di tempo di 18 mesi. Si può usufruire del congedo interamente o suddiviso per giorni.

» CAF / LAFam

Persone assicurate	Lavoratrici e lavoratori autonomi, lavoratrici e lavoratori dipendenti in Svizzera con figli. Salario minimo per godere del diritto: CHF 612.50 al mese / CHF 7 350.– all'anno
Contributi	Nel settore agricolo 2 %, solamente a carico del datore di lavoro. Al di fuori del settore agricolo, il contributo dipende dalla cassa di compensazione ed è solo a carico del datore di lavoro (eccezione: Canton Vallese dove la dipendente o il dipendente deve contribuire al finanziamento). Base: somma dei salari soggetti a AVS Lavoratori indipendenti solo fino a un reddito di CHF 148 200.– all'anno
Prestazioni	Assegni minimi per i figli per Cantone CHF 200.– al mese risp. assegni di formazione di CHF 250.– al mese. Assegni maggiori possibili in base alle rispettive leggi cantonali.

» LAI

Persone assicurate	Come nel caso di AVS
Contributi	0,7 % dipendente / 0,7 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % / altri aspetti come nel caso di AVS

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAI

Rendite	Rendita massima	CHF 2 450.– al mese
	Rendita minima	CHF 1 225.– al mese
	Grado d'invalidità:	
	a partire dal	40 % = rendita del 25 %
		41–49 % = la rendita aumenta del 2,5 % per ogni 1 % di grado d'invalidità in più
		<i>Esempio:</i> LAI 41 % rendita del 27,5 % LAI 42 % rendita del 30 % ecc.
		50 % = rendita del 50 %
		51–69 % = la rendita corrisponde al grado d'invalidità
		<i>Esempio:</i> 51 % = rendita del 51 % 52 % = rendita del 52 % ecc.
	a partire dal	70 % = rendita del 100 % (rendita piena)
	Rendita per figli	40 % della rendita AI corrispondente
Assegno per grandi invalidi	mensilmente a casa (per adulti) grado leggero CHF 490.– / grado medio CHF 1 225.– / grado elevato CHF 1 960.– Al mese in istituto (vale solo per minorenni) grado leggero CHF 123.– / grado medio CHF 306.– / grado elevato CHF 490.–	
Ausili	ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.	
Rilevamento tempestivo	da parte del datore di lavoro dopo 30 giorni di assenza	

» LAINF

Persone assicurate	Copertura assicurativa obbligatoria per lavoratrici e lavoratori dipendenti contro IP e INP solo se operativi almeno 8 ore settimanali per un datore di lavoro Copertura suppletiva 31 giorni Assicurazione convenzionale 6 mesi (obbligo d'informazione del datore di lavoro) Le lavoratrici e i lavoratori autonomi sono assicurati su base volontaria. I disoccupati sono obbligatoriamente assicurati presso SUVA (anche durante i periodi d'attesa o di sospensione).
Premi	Premi in per mille del salario determinante fino a max. CHF 148 200.– all'anno Premi IP a carico del datore di lavoro Premi INP a carico della o del dipendente, a condizione che lavori almeno 8 ore a settimana (il datore di lavoro può rilevare tale premio)
Spese di cura	Spese mediche e ospedaliere in camera comune (più medicinali, esami di laboratorio ecc.)
Indennità giornaliera	80 % del salario assicurato percepito poco prima dell'infortunio, salario massimo assicurato CHF 12 350.– al mese L'indennità giornaliera viene corrisposta a partire dal 3° giorno (giorno dell'infortunio più due giorni d'attesa). L'indennità giornaliera per infortunio si estingue quando la persona che ha subito l'infortunio riacquista la piena capacità lavorativa o inizia a percepire una rendita oppure decede.

